



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia Autonoma di Trento

DETERMINAZIONE N. 975 DEL 03/12/2025 AREA SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: PRESTAZIONI DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (RSPP) E SUPPORTO AL DATORE DI LAVORO IN MATERIA DI SICUREZZA: ESERCIZIO OPZIONE DI PROROGA DEL CONTRATTO CON QSA SRL PER L'ANNO 2026

IL RESPONSABILE

Vista la determinazione n. 988 di data 16.11.2022, di assegnazione - all'esito di procedura concorrenziale - delle prestazioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e supporto al datore di lavoro in materia di sicurezza per il triennio 2023-2025 alla ditta QSA S.r.l. - Engineering Consulting Training con sede a Ziano di Fiemme (TN) via alla Marcialonga nr. 3 P. Iva 01670340221, dietro il corrispettivo di € 11.880,00 oltre Iva 22%;

Posto che il contratto con la società incaricata è in scadenza il 31.12.2025;

Richiamato l'art. 4 del capitolato prestazionale, che prevede espressamente la possibilità di rinnovo del contratto per un periodo massimo complessivo di 1 (un) anno alle medesime condizioni offerte dall'appaltatore, nell'ipotesi in cui:

- non siano pervenute contestazioni;
- permangano le qualità del servizio richiesto;

Valutata l'opportunità di esercitare l'opzione prevista al citato articolo 4, ricorrendo la sussistenza delle condizioni sopra esposte e stante la piena soddisfazione dell'Amministrazione comunale riguardo al servizio prestato dall'operatore economico affidatario nel triennio 2022-2025;

È stata pertanto interpellata al riguardo la società QSA S.r.l., la quale ha manifestato la propria disponibilità alla proroga del contratto in oggetto fino al 31.12.2026;

Posto che il corrispettivo annuale per lo svolgimento del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e supporto al datore di lavoro in materia di sicurezza, al netto del ribasso offerto in sede di gara, ammonta a € 3.960,00 oltre Iva 22%;

Accertata la disponibilità a bilancio delle occorrenti risorse finanziarie, contabilizzate alla Missione 1, Programma 10, Titolo 1, Macroaggregato 3, capitolo 1235/200 dello stato di previsione della spesa;

Posto che, qualora la proroga costituisca un'opzione contemplata nell'importo stimato ai fini della procedura esperita, trattandosi di esercizio di una facoltà prevista negli atti di gara non è richiesta l'acquisizione di un nuovo CIG;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Visto lo Statuto comunale;

Pagina 1 di 4



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia Autonoma di Trento

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 di data 25.02.2025, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2025-2027 e il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e relativi allegati (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011);

Vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale n. 35 di data 27.02.2025, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025-2027;

d e t e r m i n a

1=di disporre, per le motivazioni in premessa esposte, la proroga per 1 (un) anno dal 01 gennaio al 31 dicembre 2026 del contratto con QSA S.r.l. - Engineering Consulting Training con sede a Ziano di Fiemme (TN) via alla Marcialonga nr. 3 P. Iva 01670340221, avente a oggetto lo svolgimento delle prestazioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e supporto al datore di lavoro in materia di sicurezza, dietro il corrispettivo di € 3.960,00 oltre Iva 22%;

2=l'assegnazione del servizio di cui al punto 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) Modalità, termini e condizioni di svolgimento del servizio sono disciplinate nel capitolato prestazionale approvato con la determinazione nr. 843 di data 10.10.2022;
- b) Il CIG assegnato al contratto è ZF03816C79;
- c) La liquidazione del corrispettivo avverrà ad avvenuto regolare espletamento delle prestazioni, previa presentazione di fattura elettronica;
- d) La ditta incaricata, a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13.08.2010 nr. 136 e ss.mm.ii. A tal fine si obbliga a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso entro 7 giorni. La ditta si obbliga a inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai lavori oggetto del presente contratto un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge nr. 136/2010, pena la nullità degli stessi contratti;
- e) In applicazione dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto D.P.R. "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e quelli previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti" approvati con deliberazione della Giunta comunale di Baselga di Piné, si estendono anche ai collaboratori - a qualsiasi titolo – delle imprese fornitrice di beni o servizi; la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento costituisce immediata causa di risoluzione o decadenza dal rapporto contrattuale;

3=di dare atto che, ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., non sussiste l'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze in quanto non si riscontrano rischi interfenziali. Il soggetto incaricato deve in ogni caso coordinarsi e cooperare con il committente al fine di individuare le misure atte a eliminare e/o limitare i rischi da interferenza, anche in relazione all'effettivo riscontro di rischi propri che



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia Autonoma di Trento

ingenerano interferenza con altre ditte e/o lavoratori dipendenti o libero-professionisti incaricati dal Comune;

4=l'onere complessivo derivante di € 4.831,20, di cui € 871,20 per Iva 22%, fa carico alla missione 1, programma 10, titolo 1, macroaggregato 3, capitolo 1235/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario 2026;

5=di dare atto che l'obbligazione giuridica derivante dal presente provvedimento è esigibile al 31.12.2026;

6=copia del presente provvedimento è trasmessa alla ditta QSA S.r.l. - Engineering Consulting Training;

7=di dare evidenza che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 02.07.2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
- in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 30 giorni, mentre non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si imputa la spesa derivante al bilancio di previsione dal presente provvedimento come di seguito specificato:

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI DI ENTRATA

Tipo	Esercizio	Capitolo PEG	Codifica P.Fin.	CIG	Importo	Impegno
U	2026	01101.03.01235200	U.1.03.02.11.999	ZF03816C79	4.831,20	100612



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia Autonoma di Trento

DETERMINAZIONE N. 975 DEL 03/12/2025

OGGETTO: PRESTAZIONI DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (RSPP) E SUPPORTO AL DATORE DI LAVORO IN MATERIA DI SICUREZZA: ESERCIZIO OPZIONE DI PROROGA DEL CONTRATTO CON QSA SRL PER L'ANNO 2026

La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente:

IL RESPONSABILE -- AREA SEGRETERIA GENERALE

Lauriola Tatiana Micaela / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)